



COMUNE CASTELFRANCO E.



Ufficio Protocollo

Nr.0030621 Data 16/09/2014

Tit. 02.02 Interno

**GRUPPO CONSIGLIARE LEGA NORD PADANIA
DI CASTELFRANCO EMILIA (Castèl - Mòdna)
www.leganordcastel.it**



- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Agli Assessori competenti
- Al Segretario Generale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti

MOZIONE

Oggetto: "REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE".
MODIFICA

PREMESSO CHE:

- Il distributore automatico è un macchinario che eroga prodotti selezionati dall'utente previo il pagamento dello stesso indicato sul distributore.
- Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 la vendita di prodotti mediante distributori rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari delle vendite per corrispondenza - tramite televisione o altri sistemi di comunicazione -, la vendita diretta al domicilio dei consumatori e il commercio mediante distributori automatici.
- Nello specifico, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo suddetto, si distinguono **due tipologie di vendita per mezzo di apparecchi automatici:**
 1. la vendita effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è considerata, a tutti gli effetti, come apertura di un nuovo esercizio di vendita al dettaglio e, pertanto, soggetta alla disciplina generale prevista per il Commercio al dettaglio;
 2. la vendita effettuata in locale appositamente attrezzato ed adibito esclusivamente al consumo degli alimenti presenti nel distributore, è considerata attività di somministrazione e, pertanto, soggetta alla relativa disciplina. Rientra in tale casistica anche la vendita di bevande sciolte. In tali casi, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- Si evidenzia, inoltre, che:
 - la vendita mediante apparecchi automatici di sigarette è ammessa da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e da parte dei

- rivenditori di generi di monopolio, all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze, ovvero all'interno di pubblici esercizi, siti nella zona di influenza della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino, su conforme parere dell'Ispettorato compartimentale;
- se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, bisogna osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
 - Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa. In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **non alimentare** è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **alimentare**, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.
 - L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa.
 - L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
 - Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **alimentare** è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
 - Nel caso l'apparecchio sia un distributore automatico e semiautomatico di sostanze alimentari e bevande, resta soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327

CONSIDERATO CHE:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 190 del 30.11.2005 è stato approvato il "Regolamento per il procedimento e norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Detto regolamento non prevede particolari disposizioni per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari e non a mezzo apparecchi distributori automatici ragion per cui si ritiene che lo stesso debba essere "integrato" con particolare riferimento al settore merceologico alimentare anche in considerazione dell'apertura di veri e propri esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande con tale sistema.
- Detti apparecchi distributori automatici, peraltro, potrebbero commercializzare anche bevande alcoliche per le quali esiste specifica normativa di riferimento.

TUTTO CIO' PREMESSO PROPONE CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stabilisce a **TITOLO di INDIRIZZO** che si provveda entro il 30 Dicembre 2014 a modificare il vigente "Regolamento per il procedimento e norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", tenendo presente in sede d'istruttoria della

proposta di deliberazione, quale linea guida, della proposta di modifica che di seguito viene trascritta:

A) *Forme speciali di commercio*


1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art.19 della Legge n. 41/90 e s.m.i. allo Sportello unico del Comune e può essere iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione, regolare e completa.
2. La medesima attività, nel caso di distributori del settore alimentare, è soggetta a Presentazione di Segnalazione Certificata anche in caso di cessazione dell'attività e, per tutte le successive variazioni e spostamenti, solamente a notifica igienico sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
4. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

B) *Sanzioni*

1. Con la denuncia o con la domanda di cui all'art. A) l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi dell'art. A) in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
3. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi dell'art. A).
4. Ai sensi dell'Art. 22 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16,

- 17, 18 e 19 dello stesso decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74
- stabilisce altresì, sempre a **TITOLO di INDIRIZZO**, che il Sindaco - assistito dal Segretario Comunale – ai sensi dell’art. 97 del T.U. 267/2000 – e quest’ultima di concerto con il caposettore competente, proponga nei termini temporali congrui alla Commissione 1, detta ipotesi di modifica del “Regolamento per il procedimento e norme per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Castél - Castelfranco Emilia (Mòdna-Modena), 16.09.2014



Cristina Girotti Zirotti
Capogruppo Lega Nord PADANIA